

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
"WORLD CHILD SPORT
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno sette del mese di dicembre
07-12-2023

alle ore sedici e cinque minuti.

In Modena, nel mio studio in via Saragozza n. 130.

Avanti a me dottoressa **Rosa Chiarini, notaio in Modena**,
iscritta nel ruolo del Collegio Notarile di Modena,
è comparso il signor:

- **RUOPOLO PASQUALE**, nato a Napoli (NA) il 2 ottobre 1979, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

**"WORLD CHILD SPORT
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**
con sede legale in Modena (MO), viale quattro novembre n. 40/H, capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al numero, codice fiscale e partita IVA 04005350360, REA-N. MO-435498.

Detto comparante, **della cui identità personale e poteri io notaio sono certo**, mi dichiara che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, a seguito di precorse intese, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello statuto alla normativa di cui al D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche;
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

Il comparante richiede a me notaio di assistervi per dare atto in pubblico verbale delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il comparante signor **RUOPOLO PASQUALE**, il quale dichiara e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto mediante avviso spedito a mano in data 28 novembre 2023;

- che è presente l'**intero capitale sociale** portato dai soci:

* **SANFA CALCIO A.S.D.**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), pari al **50% (cinquanta per cento)** del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo signor **RUOPOLO PASQUALE**, giusta i poteri attribuiti dallo statuto e in esecuzione di delibera del Consiglio Direttivo già acquisita agli atti sociali;

REGISTRATO
a MODENA
il 28/12/2023
al n. 34038
Serie 1T

REGISTRO IMPRESE
DI MODENA
iscr. il 02/01/2024

* **UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), pari al **50% (cinquanta per cento)** del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo signora **TAVONI VERA**, nata a Modena (MO) il 21 maggio 1969, giusta delega scritta a favore del signor RUOPOLO PASQUALE già acquisita agli atti sociali;

il tutto come risulta dal **foglio delle presenze** che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

- che i soci risultano regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese;
- che è presente l'**Amministratore Unico** in persona di esso comparente signor **RUOPOLO PASQUALE**;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento di cui al presente ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomenti all'ordine del giorno ed espone all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto della società alla nuova normativa in tema di enti sportivi dilettantistici, di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ad opera del D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 e del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, al fine di mantenere l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1) di adeguare lo statuto della società alla nuova normativa in tema di enti sportivi dilettantistici, di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ad opera del D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 e del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, al fine di mantenere l'iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

2) conseguentemente, di adottare un nuovo statuto sociale che, composto da n. 23 (ventitre) articoli, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**;

3) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore sedici e trenta minuti.

Il presente verbale è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2021 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE (2016/679), la "parte contraente" prende atto che il notaio rogante è il "titolare del

trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12.12.2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Il componente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al componente che lo approva.

Io stessa ho scritto questo verbale in parte con mezzi informatici e in parte a mano su un foglio per tre pagine e sin qui della quarta.

Si sottoscrive alle ore sedici e trenta minuti.

FIRMATO:

PASQUALE RUOPOLO

ROSA CHIARINI NOTAIO (SIGILLO)

FOGLIO PRESENZE

"WORLD CHILD SPORT

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"


SOCI

* SANFA CALCIO A.S.D.,

rappresentata dal Presidente del

Consiglio Direttivo

signor RUOPOLO PASQUALE,



* UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS,

rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo



signora TAVONI VERA

PER DELEGA A PASQUALE RUOPOLO

AMMINISTRATORE UNICO

* RUOPOLO PASQUALE





Allegato "B" al Repertorio n. 480/385 del **notaio Rosa Chiarini**

STATUTO RECANTE LE NORME

SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1) È costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una società a responsabilità limitata denominata:

"WORLD CHILD SPORT SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA",

abbreviabile, ove consentito, in **"World Child Sport S.S.D. A R.L."**.

Art. 2) La società ha sede in **Modena**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro Imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal presente atto, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Art. 3) La durata della società è fissata a tutto il **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

TITOLO SECONDO

OGGETTO

Art. 4) La società è **senza fine di lucro** ed opera per promuovere lo sport nella sua valenza educativa, ludica e socializzante, per promuovere attività di carattere educativo, culturale e ricreativo con una particolare attenzione ai più giovani, soprattutto in età ed ambito scolastico, svolgendo attività di utilità sociale attraverso la realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente, con particolare riferimento alla parità di genere ed attenzione alle diverse abilità, ivi compresi casi particolari gestiti da servizi sociali di matrice pubblica. La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La società ha quindi per oggetto principale lo sviluppo, la diffusione, la promozione e la valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche nelle diverse discipline riconosciute dall'ordinamento sportivo, tra cui anche la ginnastica per tutti, al fine di perseguire il benessere fisico e psichico inteso nel significato più nobile del termine, anche attraverso la collaborazione con Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI cui l'associazione può affiliarsi, accettando incondizionatamente

di conformarsi alle norme, disposizioni, direttive e finalità della FSN e/o dell'EPS di affiliazione, nonché del CONI e del CIO e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi eventualmente competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti di questi, nonché le norme associative o federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società potrà quindi indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, percorsi di qualificazione diretti agli operatori sportivi attivi nel settore dello sport dilettantistico ed ogni altra iniziativa didattica strumentare per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, nonché organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, organizzare manifestazioni sportive direttamente o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.

La società potrà svolgere attività, anche progettuale ed organizzativa, specificamente rivolta al mondo scolastico in senso generale, anche al fine di promuovere la valenza educativa, ludica e socializzante dello sport e, più in generale, il benessere psico fisico di bambini e ragazzi, favorendo un approccio positivo di questi nei confronti dell'impegno scolastico per esempio attraverso l'organizzazione di: centri estivi ed invernali, attività in orario extra-scolastico ("dopo-scuola" e "prescuola"), gestione tempo mensa in orario scolastico, progetti motori nelle scuole in orario scolastico, animazione. Allo stesso modo, potrà avviare specifiche iniziative, anche progettuali, al fine di favorire la parità di genere e promuovere attività a favore di persone diversamente abili. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà, pur non avendo fini di lucro: organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero; promuovere e pubblicizzare la propria attività ed immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche mediante la diffusione di *merchandising* e la vendita di prodotti o servizi; attivare tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande (bar e punti di ristoro), anche di supporto fisiologico, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative e l'organizzazione di viaggi e servizi turistici e comunque di qualsiasi attività di carattere ricreativo (es. giochi); tutti i servizi potranno essere forniti verso paga-

mento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto; esercitare, in via non principale, attività di natura commerciale, anche per autofinanziamento; organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse, con cura di tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali; gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, centri di ritrovo per gli associati e strutture sportive di vario genere, le attrezzature tecnico sportive, nonché attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi, ivi comprese annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, escluse le riserve di legge. La società inoltre può compiere qualsiasi operazione accessoria o funzionale a quanto sopra, e quindi utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché assumere quote e partecipazioni in enti o società aventi scopi affini o connessi al proprio.

TITOLO TERZO

CAPITALE SOCIALE - DIRITTI DEI SOCI

Art. 5) Il capitale sociale è di **Euro 20.000 (ventimila)**, diviso in quote a norma di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. In caso di aumento di capitale i soci hanno il diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.

La società può emettere titoli di debito.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) Le quote di partecipazione al capitale sono intrasfe-

ribili per atto fra vivi. In tal caso ai soci spetta il diritto di recesso, ai sensi del successivo art. 8.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, i quali potranno esercitare, a parità di condizioni e con riferimento all'intera quota offerta, il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento di detta lettera, inviando entro tale termine lettera raccomandata di accettazione.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione con riferimento all'intera quota offerta, detta quota sarà ripartita tra i soci stessi in proporzione delle quote già possedute.

Art. 7) Le somme versate dai soci in conto capitale proporzionalmente alle quote possedute non saranno produttive di interessi e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, non potranno essere ripetute dai soci prima dello scioglimento della società.

I finanziamenti da parte dei soci alla società potranno essere effettuati unicamente entro i limiti di legge, ed in particolare secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sue eventuali modificazioni.

Art. 8) Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione con le modalità previste dall'articolo 2473 codice civile e dalle norme operanti in materia.

I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, nè in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, nè in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

Art. 8bis) Quanto indicato sopra vale anche nel caso di esclusione di un socio.

TITOLO QUARTO **DECISIONI DEI SOCI**

Art. 9) Le decisioni dei soci sono adottate dall'assemblea,

che è sovrana. II voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10) L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché non all'estero, mediante lettera raccomandata o altro mezzo, anche telematico, che assicuri la corretta ricezione da parte del destinatario, spedita ai soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea (lettera raccomandata o telegramma, telefax o posta elettronica o comunque altro mezzo che ne assicuri la corretta ricezione da parte del destinatario).

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

L'assemblea è validamente costituita, anche in assenza delle formalità suddette, qualora sia presente l'intero capitale sociale, e siano altresì presenti o informati della riunione l'Organo Amministrativo, ed i Sindaci effettivi od il Revisore, se nominati.

L'intervento e la rappresentanza in assemblea, e la presidenza della stessa, sono regolate a norma di legge. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Ogni persona può rappresentare un socio.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art. 2479-bis c.c.

La società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati e tecnici al fine di eventualmente nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Le decisioni dei soci di competenza dell'assemblea ordinaria possono essere adottate e verbalizzate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta può essere promossa da ciascun amministratore o dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ai fini della consultazione scritta gli amministratori o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.

Art. 11) L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dal-

la chiusura dell'esercizio sociale, od entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedono. Sono di competenza dei soci le decisioni di cui all'art. 2479, comma 2, c.c.

TITOLO QUINTO AMMINISTRAZIONE

Art. 12) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, come determinato all'atto di nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione sportiva nazionale dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.

L'Amministratore Unico, gli Amministratori, o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata stabilita dall'assemblea e sono rieleggibili; nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 13) Le decisioni degli amministratori sono assunte o con deliberazione collegiale o con espressione di consenso scritto.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, o dai Sindaci, se nomina-

ti.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, con preavviso di cinque giorni per lettera raccomandata o con telegramma, telefax o posta elettronica o comunque altro mezzo che ne assicuri la corretta ricezione da parte del destinatario. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione sia avvenuta almeno quattro ore prima della riunione.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente.

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono

essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 14) L'Amministratore Unico, gli Amministratori come determinato nella nomina, o il Consiglio di Amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione della società senza limitazioni di sorta ed hanno facoltà di compiere anche a mezzo di procuratore speciale tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, mentre tanto l'Amministratore Unico quanto gli Amministratori ed il Consiglio potranno nominare direttori e procuratori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 15) La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, o agli Amministratori come determinato nella nomina, od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, od ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio nell'ambito delle loro attribuzioni.

Art. 16) All'organo amministrativo può essere attribuito, oltre che il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, un'indennità annuale in misura fissa, determinata dall'assemblea, nonché un'indennità per la cessazione della carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci, prevedendo anche la stipula della relativa polizza.

TITOLO SESTO

CONTROLLO

Art. 17) Nei casi previsti dalla legge, oppure quando ritenuto opportuno dalla assemblea, il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore Contabile oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti o da un Sindaco Unico o Revisore Unico, aventi i requisiti di legge. Il Revisore e il/i Sindaco/i dura/no in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina il Revisore e i Sindaci ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

TITOLO SETTIMO

BILANCIO ED UTILI

Art. 18) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni

quando particolari esigenze lo richiedono. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'art. 2478-bis c.c..

Art. 19) La società non ha scopo lucrativo e pertanto si ha il divieto di ripartire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita societaria salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4.

TITOLO OTTAVO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20) In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione.

L'eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto ai soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui redditi e ogni successiva modificazione dello stesso.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito con l'osservanza delle norme e delle direttive della relativa federazione sportiva nazionale di appartenenza della società, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Art. 22) Le eventuali controversie tra i soci ovvero tra questi e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, che non siano riservate dalla legge all'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse per la loro soluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, su istanza della parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di rito entro due mesi dalla nomina ed il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 23) Per quanto non espressamente contemplato nel presente

statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia contenute nella Legge, norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché nelle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

FIRMATO:

PASQUALE RUOPOLO

ROSA CHIARINI NOTAIO (SIGILLO)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Rosa Chiarini, notaio in Modena, iscritta nel Distretto Notarile di Modena, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine quattordici (compresa la presente).

Modena, li tre gennaio duemilaventiquattro nel mio studio in via Saragozza n.130.

Firmato:

ROSA CHIARINI NOTAIO